

## **Richiesta chiarimenti del 28/04/2023 (2° della giornata)**

### **Domanda:**

- 1- siamo a chiedere un chiarimento relativo all'art. 7 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI, " (...), il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker, con valuta per il beneficiario entro il termine contrattualmente previsto con le compagnie assicuratrici, sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per l'Università stessa"

Poiché il mandato di pagamento predisposto a favore del broker non sempre si concretizza con l'immediata corresponsione del premio, vogliate confermarci che sarà il versamento del premio nelle mani del broker ad avere effetto liberatorio per l'Università e che pertanto non verrà richiesto al broker alcun anticipo del premio.

Segnaliamo che tale circostanza oltre a non risultare in linea con le disposizioni normative che subordinano l'efficacia temporale della copertura alla corresponsione del premio nei termini convenuti con l'assicuratore (art. 1901 cod. civ), potrebbe far emergere il rischio dell'anticipazione a carico del broker, previsione che si pone in contrasto con gli artt. 117 del Codice delle Assicurazioni e 63 del Regolamento Isvap n. 40/2018 che impongono agli intermediari assicurativi l'istituzione di un conto separato dedicato alla raccolta dei premi, autonomo e indisponibile rispetto al conto di gestione della società di brokeraggio.

Tale clausola, inoltre, prevedendo l'effetto della quietanza liberatoria implica un'alterazione della fisionomia del contratto di brokeraggio, il quale deve rispondere ad esigenze di assistenza e consulenza del cliente e non del suo finanziamento, riproponendo la problematica evidenziata anche dal Consiglio di Stato (Sentenza n. 6399 del 29/12/2014).

### **Risposta:**

- 1- A nessun titolo, nei confronti del Broker, graverà l'eventuale inadempimento o ritardo da parte dell'Università nella corresponsione dei premi. È onere dell'Amministrazione provvedere al versamento degli stessi con congruo anticipo, in modo da garantire il rispetto delle obbligazioni contrattuali.